

**REGOLAMENTO GENERALE PER L'UTILIZZO  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 135 del 29.09.2003, circa : **“Nuovo Regolamento generale per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali”**, in vigore dal 18.10.2003  
(Integrato con deliberazione consiliare n. 64 del 15.06.2005)

## PREAMBOLO

1. Le attività e le finalità sociali perseguite mediante l'uso degli impianti sportivi comunali sono improntate all'educazione culturale, sportiva e ricreativa dei cittadini, estesa a tutte le fasce d'età ed a tutte le classi sociali.

2. L'attività sportiva è sicuramente costituzionalmente riconosciuta poiché va inquadrata nell'ambito delle libertà e dei diritti riconosciuti ai cittadini, sia come singoli, sia con riferimento alle "formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità".

3. Altri riferimenti costituzionali si trovano nell'art. 17 che garantisce il diritto di riunione pacifica e nell'art. 18 che tutela la libertà di associazione, entrambi di stretta derivazione dall'art. 13, che prevede in senso generale ed astratto il principio fondamentale della libertà personale.

4. Anche l'art. 32, laddove prende in considerazione il diritto alla salute del cittadino, nell'interesse, tra l'altro, della collettività, può essere ritenuto di portata, per così dire sportiva.

5. Inoltre lo sport è inteso come una delle materie che contribuiscono alla formazione ed all'educazione del cittadino stesso, facendo quindi riferimento all'art. 33.

6. Al Comune sono attribuite le funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative e sportive, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione (art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616).

### Art. 1

#### PRINCIPI GENERALI

1. Gli impianti sportivi del Comune di Chioggia e le attrezzature in essi esistenti costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile del Comune, in base al disposto dell'art. 826 ultimo comma del codice civile e devono essere destinati ad un pubblico servizio.

### Art. 2

#### OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Chioggia con il presente Regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

3. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

## PARTE PRIMA

### UTILIZZO PALESTRE COMUNALI

### Art. 3

#### DISPONIBILITÀ IMPIANTI

1. Ai sensi della L. 4 agosto 1977, n. 517, art. 12, l'uso delle palestre annessi alle scuole è concesso:

- A) dai consigli di circolo o di istituto, per quanto concerne l'utilizzo da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola;
- B) dal Comune per quanto concerne l'utilizzo da parte delle società sportive o culturali che ne facciano richiesta relativamente all'orario extrascolastico.

2. Per quanto al punto B il Comune entro il 31 maggio di ogni anno presenta formale richiesta ai Dirigenti scolastici per la temporanea disponibilità delle palestre annessi alle scuole a far data dal 1° di luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

3. Il Consiglio di Circolo o d'Istituto, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 11, titolo III dell'apposito regolamento approvato dal C.P.S. in data 24.06.1992, entro un termine non superiore a giorni trenta dalla data di ricevimento, attestata dalla data di assunzione al protocollo della scuola, esprime parere motivato.

4. I rapporti tra Amministrazione Comunale e responsabili della scuola sono regolati da apposita convenzione.

#### Art. 4

##### CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
- b) Attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

#### Art. 5

##### ATTIVITÀ AUTORIZZATE NELLE PALESTRE

1. Le palestre, fatta salva la priorità della scuola, possono essere concesse per le seguenti attività, in ordine di priorità:

- a) preparazione atletica e allenamenti;
- b) attività federali e di lega (partite, incontri, manifestazioni);
- c) manifestazioni sportive limitate nel tempo, uno o più giorni;
- d) attività motorie di sostegno alle attività agonistiche;
- e) attività motorie aventi finalità mediche o paramediche organizzate dal servizio sanitario pubblico;
- f) attività culturali-sportivo-ricreative.

2. La concessione stabilirà i termini per l'accesso del pubblico alla palestra, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gratuitamente o a pagamento, nel qual caso la quota massima del biglietto dovrà essere concordata con l'Ente concessionario.

3. A tal fine ai concessionari è fatto assoluto divieto di svolgere, nei locali in uso, attività a fine di lucro. Qualora si accerti la mancata osservanza del suddetto divieto, si provvederà immediatamente alla revoca della concessione medesima secondo quanto disposto dall'art. 15. Date le finalità suddette, si stabilisce che la quota massima di frequenza alle attività da svolgersi in palestra dovrà essere fissata in 25 € mensili.

#### Art. 6

##### DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

1. Le Società Sportive, le Associazioni ed i Gruppi di cittadini organizzati, non aventi scopo di lucro, con sede e residenza nel Comune di Chioggia che intendono ottenere l'uso di una palestra, devono presentare ogni anno inderogabilmente, dal 1° giugno al 31 luglio, domanda scritta intestata al Sindaco.

2. La domanda, in carta semplice deve essere compilata in conformità alla modulistica reperibile presso l'URP e corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia atto costitutivo; in caso di scrittura privata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la veridicità di quanto contenuto nello stesso atto;

- b) copia statuto sociale; in caso di scrittura privata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la veridicità di quanto contenuto nello stesso atto;
- c) certificazione rilasciata dalle Federazioni CONI di appartenenza, relativa all'attività federale svolta nella stagione precedente alla domanda; nel caso di prima domanda, l'associazione richiedente dovrà presentare un articolato curriculum dell'attività da svolgersi.
- d) attestazione che gli istruttori dei corsi, di qualsivoglia disciplina sportiva, svolti dalle società sportive sono o diplomati I.S.E.F. o comunque provvisti della tessera (e dei relativi aggiornamenti) di istruttore rilasciata dalla Federazione di appartenenza;
- e) copia delle pezze giustificative relative alle spese per attività federale (per campionati) sostenute nella stagione precedente;

3. Per la documentazione di cui ai punti a e b, se non modificato, può essere fatto richiamo a quanto già depositato presso l'Ufficio Sport.

4. La domanda per lo svolgimento di manifestazioni di durata (limitata nel tempo) non superiore ai 3 giorni o se estive di durata anche superiore, deve essere presentata almeno 20 giorni prima della loro effettuazione.

5. Nella domanda per le manifestazioni citate al comma precedente, devono essere indicati:

- a) dati anagrafici e recapito del richiedente;
- b) natura e ragione sociale dell'associazione o ente rappresentato;
- c) motivazione per cui si richiede la concessione;
- d) date e orari di utilizzo dell'impianto;
- e) numero degli atleti partecipanti ed altre notizie ritenute utili, tra cui l'eventuale partecipazione di spettatori.

6. Il pagamento delle ore di utilizzo per tali manifestazioni deve essere effettuato anticipatamente rispetto al loro svolgimento e la ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere portata all'Ufficio Sport per essere allegata alla domanda.

#### Art. 7

#### VAGLIO DOMANDE E CONCESSIONE D'USO

1. L'Ufficio Sport, vagliate le domande, propone, in conformità a quanto indicato nell'art. 8, l'assegnazione delle strutture con indicato il monte ore, per ciascun soggetto.

2. Il Dirigente del Settore Sport, assegna le palestre con proprio atto di concessione.

3. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

- a) dichiarazione attestante la copertura assicurativa degli utenti per eventuali incidenti durante l'attività effettuata;
- b) polizza fideiussoria o deposito cauzionale a favore dell'Amministrazione Comunale per le ragioni precisate al successivo art. 11;
- c) per le manifestazioni di durata limitata nel tempo, copia della ricevuta di pagamento alla Tesoreria comunale delle ore di utilizzo.

4. Le domande presentate oltre i termini previsti non verranno prese in considerazione, ma potranno altresì essere accolte, secondo i criteri dell'art. 8 e la data di presentazione, solo in caso vi siano delle ore disponibili non utilizzate dalle società assegnatarie.

#### Art. 8

#### CRITERI PER LA CONCESSIONE

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 10, è vietata inoltre la pratica del gioco del calcio, del calcetto e del tennis all'interno delle palestre.

2. Tali attività sono altresì consentite solo per le richieste che attengono a bambini fino ai 10 anni con l'utilizzo, nel caso del calcio, di speciali palloni (gomma piuma) e, nel caso del tennis, per qualsiasi manifestazione autorizzata dall'ufficio.

3. L'assegnazione delle palestre, fatta salva la precedenza delle scuole, terranno conto del seguente ordine di priorità:

a) Associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a federazioni CONI che svolgono attività agonistica federale e CAS a gestione CONI per ragazzi e ragazze al di sotto dei 14 anni;

b) Tutte le altre realtà associative, senza fini di lucro, operanti sul territorio, che non rientrano al punto precedente;

c) Tutte le società, associazioni o gruppi sportivi, a qualsiasi titolo identificate, operanti sul territorio, che hanno in gestione annuale o pluriennale un impianto sportivo comunale.

4. A parità di condizioni avrà la precedenza chi, svolgendo attività agonistica federale, partecipa a campionati o gare di più alta categoria. A parità di categoria verrà favorita la società che nella stagione precedente ha ottenuto il risultato migliore.

5. Qualora vi siano gruppi che richiedono la palestra per svolgere attività per portatori di handicap o per la terza età, si utilizzerà il monte ore a tal fine eventualmente riservato per tali richieste in ogni palestra.

#### Art. 9

##### DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Le palestre sono concesse in uso per il periodo richiesto, secondo il piano predisposto dall'Ufficio Sport del Comune limitatamente alla durata dell'anno scolastico in corso.

#### Art. 10

##### DIVIETI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. È vietato a chiunque installare all'interno o all'esterno della palestra attrezzi fissi o in deposito che possano ridurre la disponibilità di spazio o creare intralcio al libero accesso, se non preventivamente concordato con i dirigenti scolastici.

2. L'uso dei locali deve corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione, nel termine di tempo stabilito e deve essere compatibile con tutte le attività organizzate dalla scuola.

3. Gli istruttori, impiegati durante le esercitazioni, devono essere abilitati (vedi art. 6, comma 2 lett.d).

4. Al termine delle esercitazioni la palestra deve essere restituita alla propria completa funzionalità iniziale, con una adeguata pulizia dei locali (palestra, spogliatoi, servizi igienici e altri spazi) e con gli attrezzi usati riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni.

5. Chiunque si venga a trovare all'interno della palestra sprovvisto di adeguata calzatura deve essere perentoriamente allontanato dal personale responsabile.

6. È inoltre vietato utilizzare gli spazi relativi alla palestra come sede o segreteria esclusiva della società assegnataria.

7. È tassativamente vietato fumare nelle palestre e locali attigui (spogliatoi, tribune, uffici, magazzini, ecc.); introdurre cicli, motocicli e qualsiasi altro mezzo non convenzionale al luogo.

#### Art. 11

##### RIPRISTINO DANNI E FIDEIUSSIONE

1. L'utilizzo dell'immobile non può in ogni caso pregiudicare il buon stato degli edifici e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di un edificio pubblico destinato a scopi formativi ed educativi.

2. Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti della palestra durante corsi, allenamenti e manifestazioni, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione a regola d'arte dell'oggetto danneggiato, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla verifica del danno, sono a carico del concessionario.

3. Ogni soggetto autorizzato deve stipulare una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a favore dell'Amministrazione Comunale per un importo pari a 1.000,00 € E' ammesso in sostituzione un versamento di pari importo a titolo di cauzione presso la tesoreria comunale.

4. Nella fideiussione e nella polizza fideiussoria deve essere esplicitata la piena ed immediata disponibilità della somma per:

- a) ripristino diretto da parte dell'Amministrazione Comunale dei danni arrecati o mancate pulizie dell'impianto assegnato;
- b) introito delle somme non versate di cui al successivo art. 12.

#### Art. 12

##### RIMBORSO SPESE

1. L'utilizzo dei locali e delle attrezzature sportive comporta il rimborso della spesa oraria, relativa ai consumi riguardanti: energia elettrica, acqua, riscaldamento, manutenzione ordinaria, straordinaria ed ogni altra spesa quantificabile per l'uso della palestra, ivi compresa l'assicurazione per rischio della proprietà e dell'esercizio.

2. La quota oraria da rimborsare all'Amministrazione Comunale viene determinata ed aggiornata dalla Giunta Comunale in maniera differenziata tra:

**Palestre piccole** (Todaro, Pellico, Marchetti, Chiereghin, Don Milani "A");

**Palestre medie** (Maderna S. Anna, Pascoli):

**Palestre Grandi** (Don Milani "B", Caccin, Olivi, Merlin, De Conti):

3. Gli importi saranno aggiornati di anno in anno secondo gli indici ISTAT, con atto dirigenziale.

4. I pagamenti devono essere effettuati con cadenza trimestrale entro il giorno 10 successivo alla scadenza del trimestre (I° trimestre: settembre, ottobre, novembre; II° trimestre: dicembre, gennaio, febbraio; III° trimestre: marzo, aprile, maggio). Sono escluse dal pagamento le ore effettuate per lo svolgimento di partite di campionato federale.

5. Nel caso di mancato pagamento della somma dovuta, entro i termini stabiliti, si provvederà ad attingere tale somma dal deposito cauzionale di cui all'art. 11 e si sospenderà la concessione fino al pagamento del dovuto.

6. Qualora, per motivi di forza maggiore e imprevedibili, non vengano utilizzate le ore concesse, deve esserne data comunicazione scritta all'Ufficio Sport almeno 7 giorni prima, in caso contrario bisognerà pagare comunque le ore anche se non utilizzate.

7. Nel caso tale mancato utilizzo si verifichi frequentemente, l'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio ridurrà il monte ore assegnato.

#### Art. 13

##### CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI

1. Si fa obbligo agli assegnatari delle strutture, di provvedere in proprio al personale addetto alla custodia ed alla pulizia della palestra. A tal fine tutti gli utenti della palestra dovranno di comune accordo segnalare all'ufficio un responsabile della custodia e pulizia della palestra stessa accollandosene ogni onere.
2. Nel caso il competente Ufficio comunale dovesse riscontrare con proprio personale, all'uopo incaricato, o su segnalazione dei Dirigenti scolastici, la mancata pulizia della palestra saranno applicate le sanzioni con le modalità di cui all'art. 15.

#### Art. 14

## RESPONSABILITÀ

1. Gli assegnatari devono rilasciare dichiarazione liberatoria alla Amministrazione Comunale, esentando da qualsiasi responsabilità civile e penale la scuola, le autorità scolastiche e la stessa Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nei locali scolastici durante le ore di concessione, come pure da responsabilità per danni a persone o cose di soci o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo suddetto.

### Art. 15

## SORVEGLIANZA REVOCA CONCESSIONE

1. Gli Impianti sportivi sono affidati alla sorveglianza di un'apposita commissione consiliare composta da:

- n. 1 consigliere di maggioranza consiliare
- n. 1 consigliere di minoranza consiliare;
- n. 1 rappresentante dei Lavori Pubblici, di volta in volta nominato dal Dirigente del settore;

La presidenza sarà affidata al consigliere di minoranza consiliare.

Per la validità della Commissione è necessaria la presenza di tutti i componenti.

E' convocata, mediamente, due volte al mese.

Per la partecipazione ai lavori della commissione si applica l'art. 28 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

2. Una volta riscontrate inadempienze da parte del concessionario sull'uso della palestra, il Dirigente responsabile dell'Ufficio Sport adotta i seguenti provvedimenti:

- a) sospensione temporanea per n. 2 giornate di attività al primo accertamento;
- b) sospensione temporanea per n. 4 giornate al secondo accertamento;
- c) revoca totale della concessione al terzo accertamento;
- d) revoca totale al primo accertamento per inadempienze o comportamenti di particolare gravità;
- e) revoca totale in caso di mancato rispetto di quanto dettato all'art.13.

Peraltro la stessa concessione può essere revocata, in ogni momento, con preavviso di 7 giorni, su richiesta motivata della scuola o della proprietà, in caso di necessità di utilizzo improprio dell'impianto. Agli effetti di cui sopra il Dirigente responsabile dell'Ufficio Sport, i suoi delegati, i membri della Commissione di Sorveglianza ed il Dirigente Scolastico di riferimento della struttura in utilizzo, hanno diritto al libero accesso in ogni momento agli impianti sportivi, durante qualsiasi manifestazione indetta dai concessionari. L'Amministrazione Comunale può occasionalmente e con adeguato preavviso sospendere la concessione per utilizzare le strutture per proprie manifestazioni.

## PARTE SECONDA

### ALTRI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. L'assegnazione annuale o pluriennale degli impianti sportivi diversi dalle palestre avverrà di norma attraverso gara ad evidenza pubblica, secondo le norme vigenti, fatta salva la possibilità, pur conforme ad altre norme giuridiche di esperire altre soluzioni, quali l'affidamento in concessione per la ristrutturazione dell'impianto, mettendo in atto una collaborazione tra pubblico e privato, o l'affidamento diretto per necessità definite dall'ufficio o per particolari situazioni territoriali e/o strutturali.

2. Nel caso ci siano più società sportive aspiranti alla gestione di uno stesso impianto sportivo si terrà conto dei criteri di cui all'art. 8.

3. Il pagamento del canone d'affitto pattuito per l'utilizzo dei suddetti impianti avverrà di norma secondo quanto stabilito dalla relativa convenzione.

4. Nel caso di mancato pagamento del canone pattuito si provvederà a revocare la concessione, fatto salvo il caso in cui la società concessionaria provveda a regolarizzare la propria posizione nei termini stabiliti dall'Ufficio Sport.